

# Costruttori Irpini

Nuova serie anno XL n. 2  
aprile - giugno 2026

Spedizione in abbonamento postale  
Art. 2, comma 34 - Legge 549/95  
Filiale di Avellino

Periodico dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Avellino





## **ANCE AVELLINO**

### **Presidente**

Silvio Sarno

### **Consiglio Generale**

Carmine Marinelli (Vice Presidente - Tesoriere), Francesco Basile (Vice Presidente), Alessandro Ciampa, Francesco Colella, Luca Iandolo, Antonio Prudente (Presidente Formedil Avellino), Mirko Marsella (Presidente ANCE Giovani), Fiorentino Sandullo (Presidente Cassa Edile).

### **Presidente Onorario**

Antonio De Angelis

### **Probiviri**

Angelo Bruschi, Francesco Castellano, Angelo Antonio D'Agostino, Mario Lariccia, Salvatore Steriti (Supplente).

### **SERVIZI ALLE IMPRESE**

Assistenza e consulenza nel settore LL.PP. - Sportello MEPA - Servizio Bandi di gara - Urbanistica e Ambiente - Fiscalità edilizia - Incontri, approfondimenti, riunioni, seminari, convegni - Finanziamenti e agevolazioni - Formazione e sicurezza - Programmazione interventi Edili e Opere Pubbliche - Consulenza previdenziale - Rappresentanza politica.

[www.ance.av.it](http://www.ance.av.it)

# ANCE | AVELLINO

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI

COSTRUTTORI IRPINI  
PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE  
COSTRUTTORI EDILI  
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Anno XL n. 2 aprile - giugno 2026

Direttore  
Linda Pagliuca

Responsabile  
Giampiero Galasso

Redazione  
Linda Pagliuca

Direzione e redazione  
Via Palatucci, 20/A - 83100 Avellino  
Tel. 0825.36616 - Telefax 0825.25252

Sito internet  
www.ance.av.it

E-mail  
direzione@anceav.it - anceavellino@pec.ance.av.it

Stampa  
Azzurra Comunicazione - Ponterosimo | Nusco (Av)  
www.azzurracomunicazione.it

REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO  
DI ANCE CAMPANIA

La collaborazione al periodico è aperta a tutti.  
Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione  
dell'autore e non impegnano la redazione.  
È vietata la riproduzione degli articoli pubblicati  
se non è citata la fonte.

Autorizzazione del Tribunale di Avellino n. 304  
del 25 febbraio 1993

Registro stampa Diffusione gratuita

## SOMMARIO

ANCE AVELLINO: BILANCIO, INFRASTRUTTURE E VISIONE FUTURA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI 2026 .....	pag. 2
IL CONVEGNO SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA IN PREFETTURA AD AVELLINO .....	pag. 5
6 MAGGIO 2026 ANCE AVELLINO INCONTRA I SINDACI DELL'AREA VASTA: «PROGETTO AMBIZIOSO. SERVE UNO SFORZO COLLETTIVO» .....	pag. 6
“UNA SFIDA PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONE: A CHE PUNTO SIAMO” - IL PRESIDENTE SILVIO SARNO INTERVIENE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DAL CIFI ..	pag. 8
CONVEGNO “VENT'ANNI DI CODICE DELL'AMBIENTE (2006-2026)”: IL PRESIDENTE ANCE AVELLINO SILVIO SARNO TRA I RELATORI .....	pag. 9
IL CONSIGLIO NAZIONALE ANCE GIOVANI FA TAPPA AD AVELLINO. VERNAZZA: «CONNETTERE LA CITTÀ PER RIDURRE LO SPOPOLAMENTO» .....	pag. 10
BANDO MACROSCUOLA 2025-2026: L'IC PALATUCCI DI MONTELLA SI CLASSIFICA SECONDO NELLA GRADUATORIA NAZIONALE .....	pag. 12
CONTRIBUTO ANAC 2026: PUBBLICATA LA DELIBERA .....	pag. 14
CREDITI DA SUPERBONUS E DEBITI CONTRIBUTIVI: CHIARITI I LIMITI .....	pag. 15
PLUSVALENZA DA CESSIONE POST SUPERBONUS: ESCLUSA L'IMPONIBILITÀ SE L'IMMOBILE È STATO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI FAMILIARI DEL CEDENTE .....	pag. 17
CANONE UNICO PATRIMONIALE DALL'ANCE L'ANALISI DEI CASI DI ESEZIONE .....	pag. 19
VARIAZIONI DEI PREZZI II SEMESTRE 2021: ACCOLTO IL RICORSO DELL'ANCE .....	pag. 21
PUBBLICATI GLI INDICI DI COSTO PER TIPOLOGIE OMOGENEE DI LAVORAZIONI (TOL) PER LA REVISIONE PREZZI NEI LAVORI PUBBLICI ..	pag. 23
PARERI MIT .....	pag. 25
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA .....	pag. 29
MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO: AI COMUNI 1,38 MILIARDI PER IL TRIENNIO 2026-2028 .....	pag. 31
ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA: I CHIARIMENTI DEL MIT .....	pag. 32
COOPTAZIONE NEI LAVORI SUI BENI CULTURALI: L'ANAC CHIARISCE LIMITI E CONSEGUENZE DELLA DICHIARAZIONE IN GARA .....	pag. 33
SENTENZA N. 3209/2026 DEL CONSIGLIO DI STATO: IL SUPERMINIMO NON RILEVA AI FINI DELL'EQUIVALENZA TRA CCNL .....	pag. 34
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RSPP E COORDINATORI: PUBBLICATO UN INTERPELLO .....	pag. 35
ESTRATTO SCENARI REGIONALI DELL'EDILIZIA CAMPANIA 2026 - a cura della Direzione Affari Economici Finanza e Centro Studi ANCE .....	pag. 36
MINISTERO DEL LAVORO - PUBBLICATO IL DECRETO CHE SOSTITUISCE LE TABELLE DEL COSTO DEL LAVORO A LIVELLO PROVINCIALE PER IL SETTORE EDILE .....	pag. 40

## ANCE AVELLINO: BILANCIO, INFRASTRUTTURE E VISIONE FUTURA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI 2026

*Unanimità sul rendiconto economico e focus strategico sui progetti chiave per il territorio, a partire dal piano ferroviario "Connecting Avellino" rinnovato anche il Collegio dei Probiviri per il quadriennio 2026/2030*

L'Assemblea ordinaria dei soci di ANCE Avellino, riunitasi il 30 giugno alle ore 12:00, ha fatto registrare una significativa partecipazione delle imprese associate, confermandosi come un momento cruciale di confronto e coesione per il comparto edile irpino. I lavori si sono svolti alla presenza del Presidente Silvio Sarno, del Vicepresidente Tesoriere Carmine Marinelli e del Vicepresidente Francesco Basile, assistiti dal Direttore dell'Associazione, l'Avv. Linda Pagliuca. Al centro dell'incontro vi è stata un'importante riflessione sulla gestione economica e sulle prospettive future del settore, un'occasione fondamentale per consolidare la trasparenza amministrativa e promuovere un utilizzo sempre più efficace ed efficiente delle risorse interne. L'appuntamento ha inoltre permesso ai membri dell'associazione di fare il punto della situazione e di aggiornarsi approfonditamente sugli sviluppi normativi e sulle opportunità di mercato che attendono il territorio nei prossimi mesi.

Il Presidente Silvio Sarno ha introdotto formalmente i lavori rivolgendo un affettuoso saluto al Presidente onorario, il dott. Antonio De Angelis, ed esprimendo un sentito ringraziamento a tutti i professionisti che rivestono cariche attive all'interno del Consiglio Generale, degli Enti Bilaterali, del Formedil, della Cassa Edile e di ANCE Campania per il costante supporto offerto alle attività associative.

L'Assemblea è iniziata con la relazione del Presidente che ha tratteggiato il profilo di un anno particolarmente intenso. L'associazione si è mossa su più fronti per rafforzare il settore edilizio locale e favorire la crescita delle imprese di fronte alle sfide emergenti del comparto. In questo scenario, ANCE Avellino ha dato un grandissimo rilievo alla formazione continua attraverso una serie di corsi e seminari mirati. Gli approfondimenti hanno affrontato in modo trasversale sia l'ambito dei lavori pubblici sia quello dell'edilizia privata, focalizzandosi in modo particolare sul tema strategico delle infrastrutture. A questo proposito,



è stato ricordato l'avvio del percorso formativo dedicato al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, conclusosi proprio all'inizio del 2026 con la consegna ufficiale degli attestati ai partecipanti. Tra i temi centrali della relazione presidenziale, uno spazio di primo piano è stato riservato alla fitta agenda di appuntamenti organizzati nel 2025 per la promozione e la presentazione di "Connecting Avellino", l'ambizioso progetto ferroviario ideato e sostenuto con forza da ANCE Avellino per il rilancio infrastrutturale del territorio.

L'iniziativa ha visto il pieno coinvolgimento degli associati, degli Ordini Professionali della provincia di Avellino, dei candidati alla Presidenza della Regione Campania e di numerose amministrazioni locali, partendo dai comuni del Mandamento Baianese per arrivare, nei primi mesi del 2026, ai territori di Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino. Il progetto ha attivato un dialogo proficuo con le strutture tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Campania, e il programma per il resto del 2026



prevede sia l'estensione degli incontri di presentazione nelle altre aree interessate dalla tratta, sia la redazione di studi tecnici approfonditi a supporto della fattibilità dell'intervento.

Un altro asse portante dell'azione associativa ha riguardato il consolidamento dei rapporti con le istituzioni locali. Nel corso del 2025, ANCE Avellino ha rafforzato la sua posizione di interlocutore privilegiato per le amministrazioni comunali e provinciali, partecipando attivamente ai tavoli di lavoro dedicati alle politiche urbanistiche e ai piani di sviluppo. In quest'ottica, si inseriscono l'interazione costante con la Provincia di Avellino in vista dell'avvio del processo di formazione del nuovo Piano Territoriale Coordinato Provinciale (PTCP), la partecipazione ai lavori dell'Urban Center del capoluogo e la presenza attiva nelle Commissioni regionali in materia ambientale.

Successivamente si è proceduto alla presentazione del bilancio dell'anno precedente, illustrato dal Vicepresidente Tesoriere Carmine Marinelli e approvato all'unanimità dai soci presenti, a

testimonianza di una forte unità d'intenti e di una governance solida.

Un ruolo d'attivazione fondamentale in questo percorso è stato ricoperto dalla struttura interna e dagli uffici associativi guidati dal Direttore, l'Avv. Linda Pagliuca, che ha relazionato sull'attuazione delle linee programmatiche della presidenza.

Questo impegno si è manifestato in modo particolare su due fronti strategici. Da un lato, la complessa macchina organizzativa legata al progetto ferroviario "Connecting Avellino", che ha richiesto un lavoro costante di coordinamento e relazioni istituzionali per gestire l'agenda di incontri con gli Ordini Professionali, le amministrazioni locali. Dall'altro lato sul fronte della formazione specialistica, curando l'intera pianificazione e la gestione del cruciale corso sul Codice dei Contratti Pubblici; un percorso formativo incentrato sul delicato settore dei lavori pubblici che ha richiesto un

notevole sforzo organizzativo, conclusosi brillantemente all'inizio del 2026 con la consegna degli attestati ai partecipanti.

Infine, l'Assemblea ha adempiuto agli obblighi statutari previsti dall'articolo 31, provvedendo all'elezione dei componenti del nuovo Collegio dei Probiviri per il quadriennio 2026/2030, che vedrà come membri effettivi Angelo Bruschi, Angelo Antonio D'Agostino, Francesco Castellano e Mario Lariccia, affiancati dal membro supplente Salvatore Steriti.

A conclusione dei lavori, forte di un'attenzione costante alla sostenibilità, alla formazione e all'innovazione garantita anche dal supporto del Formedil Avellino, il Presidente Silvio Sarno ha esortato tutti i soci a proseguire sulla strada della collaborazione attiva, l'unico vero strumento per costruire un futuro solido e moderno per l'intera edilizia avellinese.



## IL CONVEGNO SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA IN PREFETTURA AD AVELLINO

Lo scorso 10 aprile, presso il Salone degli Specchi del Palazzo della Prefettura di Avellino, si è tenuto l'interessante Convegno *“La riforma della responsabilità amministrativa: novità e criticità della nuova L. n. 1/26”*. L'evento, promosso dalla Società Avvocati Amministrativisti delle province di Avellino e Salerno (SAASA), con il patrocinio della Provincia di Avellino, dell'Associazione Campana Economi e Provveditori della Sanità (ACEP) e con la collaborazione di ANCE Avellino, ha registrato la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, della magistratura contabile, del mondo accademico e delle professioni ed il confronto ha offerto molti spunti utili sulle prospettive della riforma.



Per ANCE Avellino è intervenuto il Presidente Silvio Sarno che nel suo intervento, dopo aver sottolineato che l'evento rappresenta un'importante occasione di confronto e, soprattutto, di formazione che per il settore edile è una leva strategica, ha evidenziato anche che il tema della responsabilità amministrativa non è una questione esclusivamente giuridica, ma rappresenta un nodo cruciale per lo sviluppo economico del Paese.

Rispetto alla riforma, ha aggiunto il Presidente Sarno, il mondo imprenditoriale non è un soggetto passivo: è, al contrario, uno degli attori principali su cui ricadono gli effetti concreti delle scelte normative e delle dinamiche amministrative.

Le imprese hanno bisogno di certezze, tempi rapidi

e regole chiare.

La cosiddetta “paura della firma” non è un problema astratto: è una realtà che le imprese sperimentano quotidianamente sotto forma di ritardi, blocchi procedurali, incertezze decisionali.

E ogni ritardo si traduce in costi, perdita di opportunità, rinvio di investimenti e, nei casi più gravi, rinuncia a operare.

Senza un'amministrazione efficiente, non può esistere un sistema imprenditoriale competitivo.

Il Presidente Sarno ha voluto altresì sottolineare che le norme, da sole, non cambiano la realtà e che è necessario intervenire sul funzionamento concreto della pubblica amministrazione.

Occorrono competenze, formazione continua, responsabilità consapevole; serve un'amministrazione che decida perché ogni firma mancata non è solo un atto amministrativo in meno ma un cantiere che non parte, un investimento che si ferma, un posto di lavoro che non si crea.

Il Presidente Sarno ha concluso affermando che le imprese sono pronte a investire, a innovare, a creare sviluppo, ma non possono farlo da sole.

La “paura della firma”, deve essere sostituita con una nuova cultura della decisione: una cultura fondata sulla competenza, sulla fiducia e sulla responsabilità, altrimenti si continueranno ad avere norme migliori, ma risultati insufficienti.

Senza decisioni non c'è sviluppo e senza sviluppo, le regole restano solo parole.



## 6 MAGGIO 2026

# ANCE AVELLINO INCONTRA I SINDACI DELL'AREA VASTA: «PROGETTO AMBIZIOSO. SERVE UNO SFORZO COLLETTIVO»

**I**l presidente Silvio Sarno alla presenza dell'architetto Mauro Smith ha ricevuto presso la sede di Avellino le fasce tricolori di Monteforte Irpino, Atripalda e Mercogliano alle quali è stato illustrato il progetto e le ricadute economico-sociali. Incontro che si è svolto in un clima di condivisione che ha prodotto un risultato comune: «Agire insieme per reperire i fondi necessari».

Proseguono gli incontri promossi da Ance per illustrare il progetto dell'anello intermodale treno-tram che ambisce a riallacciare Avellino e l'Irpinia alla rete ferroviaria Alta Velocità/Capacità della regione Campania, il cui cuore è rappresentato dall'area vasta. Da qui l'esigenza da parte del presidente Silvio Sarno e dell'architetto Mauro Smith circa un confronto con Vittorio D'Alessio, Fabio Siricio e Paolo Spagnuolo, sindaci rispettivamente di Mercogliano, Monteforte Irpino e Atripalda.

«Avremmo voluto organizzare questo incontro

post-elezioni al comune di Avellino, ma abbiamo la necessità di accelerare sul progetto. Oggi (6 Maggio 2026) ci proponiamo di fare un ragionamento "localistico" in un contesto che possa rendere realizzabile il tutto. Il dato incontrovertibile è che Avellino non è collegata a Napoli via ferro e pure se dovessero ripartire i treni a diesel sarebbero comunque sconvenienti rispetto alla mobilità su gomma» afferma Sarno.

Che aggiunge: «Come Ance abbiamo fatto un passo in avanti ed è il momento di condividere il progetto in particolare con i sindaci dei territori che sono interessati dal tratto. Recentemente le parole di Gaetano Manfredi – riferimento alle dichiarazioni del sindaco di Napoli a margine dell'evento di Confindustria Avellino - hanno messo in luce una nostra considerazione: il progetto vale quasi più per Napoli che per noi.

Questo per dire che è di interesse regionale. Noi non molliamo perché l'impatto sociale sarebbe troppo importante».





Le parole del presidente, a cui è seguita un'importante e dettagliata spiegazione dell'architetto Smith, sono state accolte con grande favore ed entusiasmo dalle fasce tricolori.

«Ho avuto già modo di apprezzare il progetto e la mancanza della rete ferroviaria ci danneggia notevolmente» esordisce D'Alessio. «Di mia iniziativa sono stato in qualche Ministero, anche interessati al finanziamento e ho notato un po' di scetticismo sulla cifra. Dobbiamo quindi individuare, insieme, i fondi per realizzare un'idea straordinariamente bella. L'impegno dovrà essere collettivo con la regia di Ance» conclude.

Spagnuolo sottolinea l'importanza del progetto e

della sua visionarietà, necessaria al rilancio dell'intera Irpinia: «Credo sia il progetto più serio e ambizioso degli ultimi decenni. I dati dal quale ha origine ci restituiscono il quadro di una politica miope e decontestualizzata che negli ultimi anni non è riuscita a individuare una soluzione concreta, se non attraverso la forza attrattiva di tipo turistico della provincia. Qualora riuscissimo ad avere i flussi in entrata, nessuno fino a oggi si è posto il problema di come canalizzarli. C'è da dire che siamo una provincia che si sta accontentando; quindi, dobbiamo iniziare a pensare in grande. Che sia un progetto ambizioso e contemporaneamente utile è una condizione necessaria per poter avere delle ricadute economiche importanti».

Siricio, infine, ribadisce l'importanza di uno sforzo collettivo: «Se l'area vasta avesse funzionato, oggi parleremmo di un'altra storia. Se comprendiamo che questa struttura può essere un vantaggio anche per Napoli, le risorse le riusciamo ad individuare.

Tanti hanno voglia di vivere l'Irpinia ma non hanno a disposizione connessioni utili e comode. Dobbiamo impegnarci e captare, insieme, i fondi necessari.

Condividiamo il progetto e saremo con voi».



## “UNA SFIDA PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONE: A CHE PUNTO SIAMO” - IL PRESIDENTE SILVIO SARNO INTERVIENE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DAL CIFI

Lo scorso 15 maggio 2026 il Presidente Ance Avellino Silvio Sarno in qualità di relatore è intervenuto al convegno organizzato dal CIFI - Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani dal titolo “Le nuove Linee Guida MIT per la gestione informativa digitale: impatti e opportunità per le infrastrutture ferroviarie”. Obiettivo del convegno era quello di creare uno spazio di confronto tra MIT, Associazioni, Gruppo FS (RFI, FS Engineering, FS Technology) e professionisti del settore sul percorso di implementazione e sulle prospettive future della digitalizzazione, in particolare nel settore ferroviario.

Il convegno ha analizzato i contenuti e le implicazioni operative delle recenti Linee Guida per la gestione informativa digitale emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) il 23 febbraio 2026. Le Linee Guida forniscono le istruzioni operative per le stazioni appaltanti, in attuazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs. 36/2023), con l'obiettivo di migliorare governance, trasparenza e certezza dei tempi di realizzazione delle opere. Dal 1° gennaio 2025 è in vigore l'obbligo dell'adozione della gestione informativa digitale per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche sopra i 2 milioni di euro, con rilevanti ricadute sull'organizzazione interna delle stazioni appaltanti, incluse la definizione dei ruoli, la struttura degli ambienti di condivisione dati e i nuovi flussi di consegna e verifica. La corretta applicazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale rappresenta un elemento strategico per ridurre varianti, ottimizzare investimenti e garantire maggiore qualità e tempestività nella realizzazione degli interventi.

Il Presidente Sarno ha relazionato sullo stato dell'arte della digitalizzazione delle imprese di costruzione e a che punto è il settore in materia. La digitalizzazione delle procedure e del sistema non va più vista come un obbligo normativo, con l'avvento del BIM, ma deve rappresentare un'opportunità di investimento perché può



consentire di migliorare i profitti, aumentare la produttività e gestire meglio i tempi e i costi. Le Linee Guida del MIT, sebbene trovano la loro prima applicazione nelle stazioni appaltanti, rappresentano una sfida anche per gli operatori economici. Gli stessi sono chiamati ad investire sulla formazione di competenze affinché acquisiscono il giusto linguaggio e sappiano gestire operativamente i nuovi flussi digitali. Si tratta di un processo che, sebbene corre velocemente, deve saper tenere allo stesso passo anche le piccole e medie imprese. Altrettanto fondamentale è la dotazione di software che dovranno essere utilizzati. In conclusione, la transizione digitale rappresenta una grande opportunità di crescita per il settore, ma perché possa diventare realmente efficace è necessario che tutti gli attori coinvolti — istituzioni, stazioni appaltanti, professionisti e imprese — siano accompagnati da adeguati percorsi di formazione, supporto tecnico e accesso agli strumenti digitali. Solo così sarà possibile trasformare l'innovazione tecnologica in un reale fattore di competitività, efficienza e sviluppo, soprattutto nei grandi progetti infrastrutturali che il nostro Paese è chiamato a realizzare nei prossimi anni.

## CONVEGNO “VENT'ANNI DI CODICE DELL'AMBIENTE (2006-2026)”: IL PRESIDENTE ANCE AVELLINO SILVIO SARNO TRA I RELATORI

**A** vent'anni dall'entrata in vigore del Testo unico ambientale, esperti e istituzioni si sono interrogati sulla necessità di aggiornare il quadro normativo che disciplina acqua, rifiuti e bonifiche: questi sono stati i temi trattati nel convegno tenutosi presso il Consiglio Regionale della Campania lo scorso 8 giugno ed organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli.

L'introduzione affidata al Professor **Avv. Vincenzo Pugliese** ha evidenziato la finalità dell'evento, nato come un momento per fare una valutazione dell'impatto della normativa ambientale in Campania, ma soprattutto per guardare al futuro, individuando nuove prospettive e avanzando alcune proposte di riforma.

Si sono susseguiti, poi, vari interventi tra cui quello del Direttore generale acqua e rifiuti della Regione Campania **Antonello Barretta**, in occasione del quale ha fatto riferimento allo sviluppo dell'economia circolare, all'End of Waste e alle difficoltà nell'adozione dei decreti sulla cessazione della qualifica di rifiuto, ma anche alle autorizzazioni ambientali.

Sulla stessa lunghezza d'onda è intervenuto il Presidente Ance Avellino Silvio Sarno. È stato evidenziato come nel corso di questi venti anni il Dlgs 152/2006 ha subito numerose modifiche e che regole e procedimenti eccessivamente complessi si sono trasformati in un ostacolo allo sviluppo scoraggiando i comportamenti virtuosi delle imprese e frenando il processo di transizione ecologica. A tal proposito è stato fatto cenno al recente DM End of waste dedicato ai rifiuti inerti da costruzione e demolizione, alla necessità di aggiornare le prescrizioni tecniche per la gestione degli impianti, ad uniformare il sistema autorizzatorio, alla questione dei sottoprodotti per i cantieri edili. Parlando di sfide per il settore, è stato apprezzato sicuramente la semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'impiego di impianti mobili direttamente nei cantieri.

La vera sfida è che la sostenibilità ambientale non

deve essere percepita come un vincolo, ma come una leva di sviluppo, innovazione e crescita. Perché ciò avvenga, è necessario costruire un sistema, anche economico, che accompagni le imprese nel cambiamento e valorizzi concretamente il loro contributo alla transizione ecologica.



## IL CONSIGLIO NAZIONALE ANCE GIOVANI FA TAPPA AD AVELLINO. VERNAZZA: «CONNETTERE LA CITTÀ PER RIDURRE LO SPOPOLAMENTO»



**I**l Consiglio Nazionale di Ance Giovani lo scorso 17 aprile è stato ospitato dal Gruppo Ance Giovani Avellino presso la sede di Via Palatucci.

Accolti dal Presidente Ance Avellino Silvio Sarno e dal Presidente Ance Giovani Avellino Mirko Marsella, sono arrivati nel capoluogo irpino i

rappresentanti dei costruttori da tutta Italia.

Nel pomeriggio sono iniziate le attività del Consiglio nazionale, presieduto dal Presidente nazionale di Ance Giovani Edoardo Vernazza e dal presidente provinciale Marsella che ha fatto gli onori di casa ringraziando tutti per la presenza, nel primo di una serie di appuntamenti che poi si sono sviluppati in tutta la città.

Dopo i saluti dei Presidenti Ance Avellino, anche il Presidente Ance Campania Angelo Lancellotti ha portato i suoi saluti e il suo contributo alla giornata di lavori.

In apertura, il Presidente Vernazza ha espresso il suo grande piacere ed onore per essere stato ospitato dal Gruppo di Avellino, soprattutto in occasione del trentennale della fondazione del Gruppo. Ha poi continuato affermando che le riunioni e gli incontri non rappresentano solo un momento di confronto e dibattito interno, ma i tre giorni organizzati dal GG Avellino uniscono l'aspetto culturale con quello infrastrutturale della



città di Avellino. Il Presidente nazionale ha poi sottolineato l'importanza di un rafforzamento e rilancio logistico per la città, con uno sguardo al progetto di Ance Avellino e il collegamento alla rete ferroviaria regionale e all'alta velocità affinché diventi priorità per valorizzare le ricchezze della città. Nella giornata del 18 aprile i lavori hanno previsto una passeggiata storico-culturale per il centro storico di Avellino con l'iniziativa "Tra Pietra e Ingegno: Passeggiata dei Costruttori al Centro Storico", un percorso alla scoperta dei principali luoghi simbolo della città, tra storia, architettura e rigenerazione urbana, in collaborazione con il comune di Avellino.

La visita, curata dall'Arch. Fabio Liberale, nonché imprenditore associato, ha avuto l'avvio nei pressi della Cattedrale di Santa Maria Assunta alla Cripta,

alla Cripta di San Biagio e all'Ipogeo con guida a cura del professor Maurizio Severino, già priore dell'Arciconfraternita Immacolata Concezione.

Passando nei cunicoli longobardi della città sotterranea, i lavori si sono conclusi con la visita al Palazzo della Dogana, con un focus sull'appalto per l'affidamento dei lavori di restauro e di riqualificazione dell'antico edificio, illustrato dall'architetto Michelangelo Sullo, Rup del Comune di Avellino e sulla alla narrazione del progetto architettonico a cura dell'architetto Italo Luigi Urciuolo, componente RTP (Progetto e Direzione Artistica) Corvino-Multari Srl – SPI Srl.

L'evento ha riscosso grande attenzione nei giovani imprenditori, entusiasti di aver conosciuto territori più interni ma che comunque hanno molte peculiarità e ricchezza.



## BANDO MACROSCUOLA 2025-2026: L'IC PALATUCCI DI MONTELLA SI CLASSIFICA SECONDO NELLA GRADUATORIA NAZIONALE

**D**ove abita il futuro- riqualificare spazi pubblici per studenti e giovani”: questo il tema della sfida per i ragazzi, chiamati a ideare e elaborare un progetto di riconversione funzionale e architettonica di un immobile in una struttura destinata all'abitare o lavorare condiviso, sostenibile e accessibile, dotata di spazi comuni, aree studio, sale ricreative o postazioni lavorative. Due gli Istituti scolastici della Provincia di Avellino che hanno preso parte alla selezione regionale: ANCE Giovani imprenditori edili, con il supporto delle segreterie regionali, ha provveduto ad una prima verifica della congruità degli elaborati ricevuti (relazione e tavole) e, attraverso l'istituzione di una giuria regionale, ha definito il miglior progetto classificato per ciascuna Regione, ammesso alla successiva seconda fase. Per la Regione Campania, **l'Istituto Comprensivo**

**Palatucci di Montella con la classe III B** è stato premiato come miglior progetto gareggiando, così, nella finale nazionale. La premiazione regionale si è svolta presso l'ACEN il giorno 6 maggio 2026. Per il GG Avellino erano presenti, oltre gli insegnanti e gli studenti ideatori del progetto, il Presidente Mirko Marsella, i due delegati alla giuria, Carmine Natale e Mirco Palumbo e i due componenti del Gruppo Regionale Alessandro Matarazzo e Aniello Giordano. Fitta partecipazione da parte delle istituzioni scolastiche della provincia di Avellino: lo stesso Istituto aveva partecipato con altre due classi mentre l'Istituto Comprensivo Covotta di Ariano Irpino si era ripresentato per il secondo anno consecutivo.

A seguire, nella mattinata del 28 maggio, presso la sede nazionale di Ance, si è svolta la cerimonia di premiazione nazionale, alla presenza degli alunni e



dei docenti dei 16 istituti finalisti, con il presidente dei Giovani Ance, Edoardo Vernazza, il vicepresidente dei Giovani e coordinatore del progetto, Davide Iannini, e i membri della giuria Angelica Krystle Donati, past president Giovani Ance, e Elena Avenati, Head of Child Rights and Business Sustainability di Save the Children Italia e l'ospite d'eccezione Morgan De Sanctis, ex calciatore della serie A e dirigente sportivo. Presenti anche il Presidente Ance Giovani Avellino Mirko Marsella, il giovane componente Carmine Natale e il coordinatore regionale del bando Alessandro Escolino. Dopo aver vinto la selezione regionale della Campania, la classe III B dell'**Istituto comprensivo Palatucci di Montella si è aggiudicata il secondo posto** nella graduatoria nazionale con il progetto NATURA OLENS. Un progetto che unisce le tradizioni della propria terra con la sostenibilità ambientale ed energetica, un progetto pensato per rigenerare un edificio ben presto in disuso e per creare uno spazio per rigenerarsi.

Il presidente dei Giovani Ance, Edoardo Vernazza,



ha apprezzato molto la partecipazione delle scuole provenienti da tutta l'Italia. Il concorso ha rappresentato un'opportunità concreta per avvicinare il mondo delle costruzioni ai ragazzi e alle famiglie. L'auspicio è che le idee e le proposte elaborate dagli studenti possano essere uno stimolo prezioso per gli operatori e le amministrazioni locali, contribuendo a promuovere il miglioramento della qualità dei luoghi e degli spazi di crescita delle nuove generazioni.

I complimenti vanno agli studenti e ai docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questa avventura, ma un ringraziamento va anche al Gruppo Giovani Ance Avellino che ha saputo trasmettere l'importanza del bando e della progettualità alle scuole partecipanti facendo conoscere le potenzialità e le peculiarità del settore delle costruzioni.

ANCE Giovani ha rinnovato, per l'anno prossimo, il suo impegno con le scuole secondarie che dovranno essere pronte ad accettare una nuova sfida progettuale.

## CONTRIBUTO ANAC 2026: PUBBLICATA LA DELIBERA

**È** stata pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 112/2026, la delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, con la quale l'Autorità disciplina per l'anno 2026 il contributo dovuto da stazioni appaltanti, operatori economici e SOA, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005.

Per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, gli importi sono i seguenti:

Importo stimato appalto/concessione	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00 (invariato)	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00 (invariato)	€ 18,00 (+ € 2,00)*
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33,00 (-€ 37,00)*
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00 (invariato)	€ 77,00 (invariato)*
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90,00 (+ € 10,00)
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00 (invariato)	€ 165,00 (+ € 25,00)
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00 (+ € 80,00)	€ 220,00 (+ € 20,00)
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00 (+ € 60,00)

\*Tra parentesi è indicata la variazione rispetto agli importi in vigore nel 2025.

Sul contributo, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha interpretato l'obbligo contributivo "nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l'offerta dell'operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile" (sentenza 9 giugno 2025, n. 6).

## CREDITI DA SUPERBONUS E DEBITI CONTRIBUTIVI: CHIARITI I LIMITI

L'Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sui limiti all'utilizzo dei crediti fiscali derivanti dal Superbonus. Con la Risposta n. 110/2026, l'Amministrazione chiarisce che tali crediti non possono essere utilizzati per estinguere debiti previdenziali iscritti a ruolo nei confronti della Cassa Forense, anche se oggetto di rateizzazione.

La ragione risiede nei limiti previsti dalla normativa in materia di compensazione tra crediti d'imposta e debiti iscritti a ruolo: questa possibilità è ammessa solo tra crediti fiscali per imposte erariali e debiti iscritti a ruolo sempre per imposte di tipo erariale (e non anche di natura contributiva), e quindi fra imposte dello stesso tipo.

In più, in linea generale, non è possibile utilizzare i crediti d'imposta derivanti da incentivi fiscali (come nel caso di quelli connessi al Superbonus) per estinguere debiti accertati ancorché di natura fiscale, tenuto conto che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, i crediti da incentivi, non essendo correlati alla liquidazione delle imposte, non sono qualificabili come crediti da imposte erariali.

Però, lo stesso credito fiscale da Superbonus può essere compensato con altri debiti erariali o previdenziali, a condizione che questi non siano iscritti a ruolo.

Il caso esaminato riguarda un professionista interessato ad acquistare un credito d'imposta da Superbonus e utilizzarlo per compensare un debito contributivo nei confronti della Cassa Forense, superiore a 1.500 euro e già oggetto di rateizzazione. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate risponde in modo negativo, ripercorrendo sia la disciplina relativa alla compensazione dei crediti d'imposta in presenza di somme iscritte a ruolo, sia quella che regola la possibilità di utilizzare i medesimi crediti d'imposta per estinguere i debiti fiscali accertati. In entrambi i casi, la normativa di riferimento prevede condizioni e limiti ben precisi per poter effettuare la compensazione "orizzontale" di cui all'art.17 del D.lgs. 241/1997.

Innanzitutto, la Risposta 110/2026 richiama le norme che bloccano la compensazione dei crediti d'imposta in presenza di debiti iscritti a ruolo e, più in particolare:

- l'art. 31, co. 1, del D.L. 78/2010 (conv. legge 122/2010), che prevede il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Al riguardo viene confermato che l'operatività del blocco alla compensazione è subordinato alla natura del debito, che deve avere ad oggetto imposte erariali (es. IVA, IRPEF/IRES e anche IRAP – cfr. C.M. 13/E/2011) e non quelle locali, quali ad esempio l'IMU.

Inoltre, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali, viene vietata la compensazione dei crediti d'imposta "da liquidazione" di imposte erariali e non anche di quelli aventi natura agevolativa.

Pertanto, anche in presenza di cartelle esattoriali per imposte erariali di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro, risulta comunque ammessa la compensazione di crediti d'imposta "da incentivi", quali ad esempio quelli relativi al Superbonus o ai bonus in edilizia;

- l'art. 37, co. 49-quinquies, del DL 223/2006 (conv. legge 248/2006) che impone il divieto di compensazione dei crediti fiscali, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, inclusi i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.

In questo caso, fermo restando che il debito accertato di importo superiore a 50.000 euro deve essere relativo a imposte erariali (e non anche a tributi locali), il blocco della compensazione opera per tutti i crediti d'imposta, quindi, non solo dei crediti relativi alla liquidazione di imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa (cfr. anche C.M. 16/E/2024).

In entrambi i casi, il divieto non opera se i debiti siano oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza o siano in essere provvedimenti di sospensione.

Per quanto riguarda, poi, la possibilità di pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo mediante la compensazione dei crediti d'imposta, viene confermato che:

- l'art.31, quarto periodo, del D.L. 78/2010 (conv. legge 122/2010), il relativo Decreto attuativo 10 febbraio 2011 (nonché, per rinvio, l'art. 37, co. 49-quinquies, terzo periodo, del DL 223/2006 – legge 248/2006), ammettono la compensazione solo qualora il credito derivi dalla liquidazione di imposte erariali e anche le somme iscritte a ruolo siano relative ad imposte erariali (cfr. anche C.M. 13/E/2011).

Non è, pertanto, possibile utilizzare crediti di natura agevolativa per compensare debiti fiscali iscritti a ruolo o, ancora, crediti da liquidazione di imposte erariali con debiti di natura contributiva o derivanti da imposte locali (es. IMU).

Alla luce di questa ricostruzione, nella Risposta n.110/2026 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso di specie, il credito d'imposta da Superbonus:

- non può essere compensato con il debito previdenziale verso la Cassa Forense iscritto a ruolo per i due motivi che seguono.

Infatti, afferma l'Agenzia, le due discipline citate relative al divieto di compensazione in presenza di ruoli si riferiscono entrambe a “debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori”, e non a debiti iscritti a ruolo di altra natura, come i debiti previdenziali.

Allo stesso modo, la specifica disciplina che consente di pagare le somme iscritte a ruolo per debiti erariali superiori a 1.500 euro con i crediti “relativi alle stesse imposte” (quindi sempre crediti erariali), richiede omogeneità sul tipo di imposta a debito/credito ai fini del pagamento mediante compensazione.

Nel caso di specie, quindi, non è possibile applica-

re nessuna delle citate regole per estinguere il debito previdenziale verso la Cassa Forense con il credito da Superbonus, tenuto conto che il credito non deriva dalla liquidazione di imposte erariali e il debito è addirittura di natura contributiva e non fiscale;

- può essere utilizzato in compensazione per il versamento ordinario di imposte, contributi INPS e premi INAIL attraverso il modello F24, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997.

Da evidenziare che, a parere dell'Agenzia delle Entrate e contrariamente a quanto sostenuto dall'istante nell'interpello in analisi, non può rientrare in questa ipotesi il pagamento delle rate di dilazione del debito contributivo, in quanto, anche se regolarmente assolto alle varie scadenze accordate, è comunque funzionale all'assolvimento di somme accertate e non invece di ordinari versamenti contributivi.

Per completezza, si evidenzia, infine, che risulta ancora inapplicabile, per mancanza del relativo D.M. attuativo, una disposizione ulteriore, che limita la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti da bonus fiscali in edilizia in presenza di iscrizioni a ruolo per debiti erariali di importo superiore a 10.000 euro (cfr. art. 121, co. 3-bis del DL 34/2020, conv. Legge 77/2020).



## PLUSVALENZA DA CESSIONE POST SUPERBONUS: ESCLUSA L'IMPONIBILITÀ SE L'IMMOBILE È STATO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI FAMILIARI DEL CEDENTE

**L**a cessione di un immobile oggetto di interventi edilizi agevolati con il c.d. Superbonus, di cui all'art. 119 del Dl n. 34/2020, non genera la nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del Tuir se il bene è stato adibito ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte del decennio antecedente la cessione.

È questo il chiarimento fornito con la [Risposta n. 124 del 18 giugno 2026](#), con cui l'Agenzia delle Entrate si è espressa in materia dopo l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2024, del nuovo regime di tassazione sulle cessioni di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati con il Superbonus, che ha fatto emergere dubbi e incertezze applicative su numerose fattispecie.

Come noto, la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) è intervenuta sulla disciplina fiscale delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili, di cui agli articoli 67 e 68 del Tuir, introducendo una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile.

Fattispecie che si configura, per l'appunto, nell'ipotesi di cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus (di cui all'articolo 119 del Dl n. 34/2020) che, all'atto della cessione, si siano conclusi da non più di 10 anni.

Dunque, le cessioni a titolo oneroso effettuate dal 1° gennaio 2024 producono plusvalenze tassabili quando riguardanti immobili sui quali sono stati eseguiti interventi edilizi agevolabili con il Superbonus e qualora intervengano entro 10 anni dall'ultimazione dei lavori.

Restano esclusi – per espressa previsione della medesima norma – gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione, e la cessione, sia

decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Ciò premesso, il caso di specie riguarda un contribuente che – avendo acquistato la piena proprietà di un immobile in cui i genitori avevano, poi, stabilito la residenza anagrafica – dona a questi ultimi, in un momento successivo, il diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile, mantenendo la nuda proprietà.

In dettaglio:

- in data 9 maggio 2006, l'istante acquista dai propri genitori la piena proprietà dell'immobile, che essi già utilizzavano come abitazione principale in modo effettivo già dal 1991;
- in data 5 giugno 2012, l'istante dona il diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile ai propri genitori, mantenendo la nuda proprietà;
- in data 19 gennaio 2022, il diritto di usufrutto si estingue per rinuncia degli usufruttuari, instaurandosi così la piena proprietà dell'istante.

Il contribuente ha intenzione di vendere l'immobile (entro il 27 aprile 2027), su cui sono stati eseguiti, negli anni 2023 e 2024, interventi agevolati con il Superbonus e che sarebbero, quindi, conclusi da meno di 10 anni all'atto della cessione, generando una plusvalenza imponibile IRPEF.

Tuttavia, tenuto conto dell'utilizzo continuato dello stesso (come abitazione principale) da parte dei suoi familiari, il contribuente chiede all'Agenzia delle Entrate quale sia il termine dal quale decorrono i 10 anni antecedenti alla cessione, così come stabilito dalla norma per escludere la plusvalenza in questa specifica ipotesi.

Infatti, non sono tassati ai fini IRPEF i trasferimenti di immobili “che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione”.

In particolare, viene chiesto se la data rilevante ai fini della decorrenza del citato termine dei 10 anni sia:

(I) quella in cui ha acquistato a titolo oneroso la

piena proprietà dell'immobile (9 maggio 2006);  
ovvero

(II) quella in cui, a seguito della rinuncia all'usufrutto da parte dei genitori, si è nuovamente verificata la consolidazione del diritto di proprietà in suo favore (19 gennaio 2022).

L'Agenzia delle Entrate ritiene che, ai fini del calcolo del decennio antecedente alla cessione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del Tuir, occorre far riferimento alla data del 9 maggio 2006, essendo quello il momento in cui l'istante ha acquistato la piena proprietà dell'immobile mediante compravendita.

Difatti, la successiva rinuncia all'usufrutto da parte dei genitori, intervenuta in data 19 gennaio 2022, "ha comportato la mera riespansione del diritto di

proprietà già presente nel patrimonio dell'istante". Inoltre – precisa l'Amministrazione finanziaria – essendo stato l'immobile adibito ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte dei dieci anni antecedenti la cessione, la fattispecie rientra tra quelle escluse da imposizione, a condizione che la cessione avvenga entro il 27 aprile 2027, come ipotizzato dall'istante.

In conclusione, se l'alienazione dell'immobile oggetto di interventi agevolati con il Superbonus, eseguiti nel 2023 e 2024, si perfeziona entro il 27 aprile 2027, l'eventuale plusvalenza realizzata non sarà imponibile, in quanto l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte del decennio che precede la cessione.



## CANONE UNICO PATRIMONIALE DALL'ANCE L'ANALISI DEI CASI DI ESENZIONE

L'Ance riepiloga la disciplina relativa all'esenzione dal pagamento del Canone Unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico, prevista a favore dello Stato, degli Enti territoriali, degli Enti religiosi e degli Enti pubblici non commerciali per specifiche finalità. L'analisi è accompagnata dai principali orientamenti della giurisprudenza e dell'Amministrazione finanziaria, con l'obiettivo di fornire un supporto operativo alle imprese di costruzioni coinvolte in appalti pubblici.

### Il riferimento normativo

Il Canone Unico patrimoniale è disciplinato dall'articolo 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019, che individua anche le ipotesi di esenzione, tassativamente previste.

In particolare, il comma 833, lettera a), stabilisce che sono esenti dal pagamento le occupazioni effettuate:

- dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dai Comuni e dai loro consorzi;
- dagli Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato;
- dagli Enti pubblici non commerciali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

### Le tipologie di esenzione

Alla luce della norma, è possibile distinguere tre principali fattispecie di esenzione:

- **Occupazioni effettuate da Stato ed Enti territoriali** Sono esenti tutte le occupazioni di suolo pubblico realizzate da Stato, Regioni, Province e Comuni, indipendentemente dalla finalità perseguita;
- **Occupazioni effettuate da Enti religiosi** L'esenzione si applica esclusivamente nei casi in cui l'occupazione sia strettamente connessa all'esercizio del culto. È quindi necessario un

collegamento diretto con tale attività (ad esempio, strutture temporanee per una processione), mentre restano escluse le occupazioni legate ad attività diverse, come lavori edilizi sugli edifici di culto;

- **Occupazioni effettuate da Enti pubblici non commerciali** in questo caso, l'esenzione è subordinata alla presenza di due requisiti:
  - un requisito soggettivo, relativo alla natura dell'ente;
  - un requisito oggettivo, legato alle finalità (assistenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica).

È necessario, quindi, che l'occupazione sia direttamente e verificabilmente collegata a tali finalità.

In sostanza, mentre con riferimento agli Enti religiosi ed agli Enti pubblici non commerciali (fattispecie n. 2 e 3) è richiesta una specifica finalità dell'occupazione di suolo pubblico, per lo Stato e per gli altri Enti territoriali è sempre escluso il pagamento del Canone senza ulteriori condizioni.

Anche in caso di appalto di lavori, l'occupazione si intende comunque realizzata da parte di questi ultimi soggetti, in quanto soggetti che hanno interesse all'occupazione del suolo per la realizzazione dell'opera appaltata.

### Il caso degli appalti pubblici

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le occupazioni di suolo pubblico nell'ambito di appalti.

La Corte di Cassazione ha chiarito in modo costante che il contratto di appalto non trasferisce la soggettività passiva dal committente pubblico all'impresa esecutrice.

Anche quando l'occupazione materiale è effettuata dall'impresa, il soggetto passivo resta l'ente pubblico titolare della concessione o dell'autorizzazione.

Di conseguenza, l'occupazione si considera effettuata dal committente pubblico, mentre



l'impresa opera per conto di quest'ultimo nell'esecuzione dei lavori.

### **Un orientamento consolidato**

La giurisprudenza ha più volte confermato che, nei lavori pubblici, l'occupazione del suolo da parte dell'impresa appaltatrice costituisce una conseguenza degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell'amministrazione.

Si è così consolidato un orientamento secondo cui l'esenzione si applica non solo alle occupazioni effettuate direttamente dagli Enti pubblici, ma anche a quelle realizzate dalle imprese incaricate

dell'esecuzione delle opere.

Tale principio deve ritenersi valido anche con riferimento all'attuale Canone Unico patrimoniale, in continuità con la disciplina previgente.

### **Indicazioni operative**

Alla luce di tutto ciò, si invitano le imprese a prestare particolare attenzione nei casi di appalti pubblici relativi a interventi edilizi su immobili dello Stato o degli enti locali, per evitare che venga loro richiesto il pagamento del Canone Unico patrimoniale anche quando non dovuto.

## VARIAZIONI DEI PREZZI II SEMESTRE 2021: ACCOLTO IL RICORSO DELL'ANCE

Con la sentenza n. 4143 del 22 maggio 2026, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha riformato la decisione del TAR Lazio, sez. III, n. 6894/2023, che aveva rigettato il ricorso promosso dall'ANCE avverso il decreto del MIT recante la rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi relative al secondo semestre del 2021. Entrambi i gradi di giudizio sono stati curati dallo studio legale Satta Romano & Associati.

La controversia originariamente sottoposta al giudice di prime cure riguardava la legittimità delle rilevazioni effettuate dal Ministero ai fini del meccanismo straordinario di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione previsto dall'art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, introdotto per far fronte agli eccezionali aumenti registrati nei contratti pubblici in corso di esecuzione.

La norma predetta ha previsto che, per i materiali da costruzione più significativi, si proceda a compensazioni per le variazioni di prezzo che, rispetto ai prezzi medi dell'anno di offerta, risultino eccedenti l'8% laddove riferite al solo anno 2021 ed eccedenti il 10 % se riferite a più anni.

Al riguardo, ANCE aveva contestato la metodologia di rilevazione utilizzata, sia sotto il profilo della raccolta dei dati da parte dei soggetti rilevatori istituzionali, sia con riferimento alle successive attività di verifica, revisione e aggregazione dei dati stessi.

Le contestazioni riguardavano specificatamente tredici materiali per i quali gli aumenti rilevati dal decreto ministeriale risultavano significativamente inferiori rispetto agli effettivi incrementi registrati sul mercato:

1. lamiere in acciaio lisce, piane e striate,
2. lamiere in acciaio "Corten",
3. lamiere in acciaio zincate per lattoneria,
4. chiusini e caditoie in ghisa sferoidale,
5. gabbioni in filo di ferro zincato,
6. tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali,

7. tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente,
8. tubazioni in acciaio nero senza saldatura,
9. tubazioni in PVC rigido,
10. tubi in polipropilene corrugato per impianti elettrici,
11. acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici,
12. legname di abete sottomisura,
13. fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton).

In primo grado, il TAR aveva tuttavia ritenuto che la determinazione dei prezzi effettuata dal Ministero, sulla base dei dati forniti dai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, dalle Camere di commercio tramite Unioncamere e dall'Istat, non presentasse anomalie tali da comprometterne l'attendibilità complessiva. Inoltre, aveva escluso la necessità di confrontare tali dati con quelli provenienti da provider privati utilizzati dall'ANCE.

In sede di appello, il Consiglio di Stato ha invece giudicato fondate le censure prospettate da ANCE, rilevando criticità nella metodologia adottata dal Ministero e nella relativa attività istruttoria.

In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato una non corretta applicazione, da parte del Ministero, del metodo della deviazione standard ai fini dell'eliminazione degli "outlier", nonché criticità tali da inficiare la piena attendibilità statistica della rilevazione e ingiustificabili scostamenti nel confronto tra i provider istituzionali.

A seguito dell'esperimento di una verifica tecnica disposta dal Consiglio di Stato e affidata al Politecnico di Milano, è infatti emerso che i dati riportati nel Decreto ministeriale impugnato *"non possono ritenersi pienamente attendibili e richiedono ulteriori approfondimenti"*. Ciò, in particolare, con riferimento alla rappresentatività del campione di dati utilizzato, alla trasparenza dei criteri di esclusione e normalizzazione nonché alla verifica

indipendente dei risultati mediante provider esterni o fonti statistiche alternative.

Pur escludendo l'illegittimità delle Linee guida ministeriali del 14 gennaio 2022, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto viziata l'istruttoria svolta dal MIT, affermando che, in presenza di scostamenti così rilevanti tra le diverse rilevazioni, il Ministero avrebbe dovuto effettuare verifiche più rigorose.

La sentenza dispone, pertanto, l'annullamento parziale del decreto ministeriale 4 aprile 2022, limitatamente ai tredici materiali oggetto di contestazione, con conseguente necessità per il MIT di rinnovare l'attività istruttoria e di rilevazione, assicurando la piena affidabilità statistica dei dati utilizzati.

All'esito della nuova istruttoria, il Ministero dovrà quindi procedere all'adozione di un nuovo decreto

di rilevazione, analogamente a quanto già avvenuto con riferimento al I semestre 2021, per il quale il MIT ha successivamente emanato un nuovo decreto in esecuzione delle precedenti pronunce del Consiglio di Stato.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si riallinea ai propri precedenti orientamenti (sentenze nn. 7355/2023 e 7359/2023), con i quali erano stati accolti i ricorsi promossi da ANCE avverso i decreti del MIT recanti la rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi relative all'anno 2018 e al primo semestre 2021.

Il risultato ottenuto conferma la correttezza delle tesi da tempo sostenute da ANCE e rende merito agli sforzi profusi in questi anni per il riconoscimento di adeguati ristori in favore delle imprese associate, duramente colpite dall'eccezionale incremento dei costi dei materiali da costruzione.



## PUBBLICATI GLI INDICI DI COSTO PER TIPOLOGIE OMOGENEE DI LAVORAZIONI (TOL) PER LA REVISIONE PREZZI NEI LAVORI PUBBLICI

Con decreto direttoriale n. 743 del 30 marzo scorso è stato pubblicato il provvedimento con il quale il MIT ha adottato i singoli indici di costo delle lavorazioni individuati da ISTAT sulla base delle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (cd. TOL), di cui alla Tabella A dell'Allegato II.2-bis del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), n. 36/2023.

Il decreto è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 27 aprile, acquistando efficacia il medesimo giorno.

Si tratta dei 20 Indici mensili di costo necessari per la determinazione dell'indice sintetico da applicare, nei contratti di lavori, ai fini della revisione prezzi di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti. Tale pubblicazione, attesa da tutti gli operatori del settore, rappresenta un passaggio importante per rendere pienamente operativo il nuovo meccanismo di revisione prezzi basato sui TOL, come introdotto con il decreto correttivo del Codice, di cui al d.lgs. 209/2024.

Si tratta di un sistema revisionale che è stato fortemente voluto dall'Ance, che ha partecipato attivamente al Tavolo tecnico istituito presso il MIT e presieduto dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, contribuendo alla definizione dei TOL quali indici più aderenti alla realtà dei cantieri e alle dinamiche effettive dei costi sostenuti dalle imprese.

Naturalmente, l'Ance, accanto agli altri componenti del Tavolo, continuerà a fornire il proprio supporto anche nelle successive fasi di eventuali modifiche e/o revisione degli indici, al fine di assicurarne il corretto funzionamento.

Il nuovo sistema basato sui TOL segna il superamento dei 3 indici ISTAT di costo di costruzione, utilizzabili al momento dell'entrata in vigore del Codice (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria) che, secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 3, dell'Allegato II.2-bis, a partire da questo momento, potranno essere utilizzati solo a fini statistici.

I nuovi indici sono costruiti sulla base di più elementi di costo: lavoro, materiali, macchine e attrezzature, energia, trasporto e rifiuti. L'elemento rifiuti è presente in tutte le TOL, fatta eccezione per quelle dei numeri 4 (movimento terra), 9 (Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo tradizionale), 10 (Gallerie e opere d'arte nel sottosuolo realizzate con metodo meccanizzato), 18 (armamento ferroviario) e 19 (Fondazioni speciali, indagini geologiche e geotecniche). Per queste ultime, potrà essere utilizzata la TOL numero 20 (Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero).

Gli indici, ricostruiti per il periodo gennaio 2022 – febbraio 2026 (Anno base 2022=100), saranno diffusi con cadenza mensile dall'Istat nella banca dati "IstatData", nella sezione dedicata ai "prezzi" e anche nella pagina web "Indici Istat per Contratti Pubblici".

### AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DEI NUOVI INDICI TOL

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto, recante "Disposizioni Transitorie", in ossequio alla disciplina contenuta nell'articolo 16, comma 1, dell'Allegato II.2-bis del Codice, il meccanismo legato ai nuovi TOL si applica alle procedure di affidamento di contratti di lavori **"avviate" a decorrere dalla data di acquisizione di efficacia del provvedimento (27 aprile 2026).**

L'"avvio" della procedura si considera realizzato, a seconda della tipologia, mediante:

- pubblicazione di un bando o di un avviso di indizione;
- trasmissione di un invito;
- adozione di una determina a contrarre.

Inoltre, ai sensi del comma 2 della norma, viene prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di applicare convenzionalmente (ossia, **previo accordo tra le parti**) la nuova disciplina anche ad altre procedure e contratti, anche in deroga alle clausole revisionali ivi previste, laddove nel quadro economico dell'intervento vi sia la disponibilità di



accantonamenti utilizzabili ai fini revisionali di cui all'art 60, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. e) n. 6, dell'Allegato I.7 del Codice.

In particolare, si tratta delle procedure relative a:

- **1) contratti non ancora stipulati, derivanti da bandi/avvisi pubblicati prima dell'entrata in efficacia del decreto** (27 aprile 2026) ovvero – nel caso di procedure senza pubblicazione di bando/avviso – in relazione ai quali, a tale data, risultino già trasmessi gli inviti a presentare offerta;

- **2) contratti in corso di esecuzione**, con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal DL, ovvero annotate nel libretto delle misure, a far data dall'entrata in efficacia del decreto.

Ora, il richiamo ai **contratti ancora da stipulare di cui al punto 1)**, è riferibile a quelli derivanti da procedure avviate prima del 27 aprile 2026, aggiudicati sotto la vigenza del Codice 36/2023 e, come tali, soggetti alla disciplina revisionale di cui all'articolo 60.

Rispetto ad essi, dunque, la norma, ove concordato tra le parti, consente di applicare i nuovi TOL, in luogo dei tre precedenti indici ISTAT, (fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria) inizialmente

previsti.

Per quanto riguarda i contratti di cui al punto 2), possono esservi senz'altro ricompresi i contratti in corso di esecuzione, affidati sotto la vigenza del Codice 36/2023 –dopo il 1° luglio 2023 (data di efficacia del Codice) – come tali contenenti il richiamo all'art. 60; ciò, al posto dei tre precedenti indici ISTAT, inizialmente previsti.

Analoga applicazione sembra possibile anche per i contratti cd. “esodati”.

Si tratta, com'è noto, di quei contratti affidati antecedentemente all'entrata in efficacia del Codice 36/2023, contenenti il richiamo all'articolo 29, comma 1, lettera a), del DL “Sostegni-ter (DL 4/2022) e non rientranti in nessuna delle fattispecie previste dall'articolo 26 del DL 50/2022, avendo un termine finale di presentazione dell'offerta successivo al 30 giugno 2023.

Per tali contratti, infatti, l'articolo 9, comma 1, del DL “Infrastrutture” (DL 73/2025) ha sancito l'applicazione della disciplina revisionale di cui all'articolo 60 del nuovo Codice, in deroga all'articolo 29, comma 1, lettera b), del cennato DL “Sostegni-ter”, che non è mai entrato in vigore.

Pertanto, in virtù del richiamo al predetto art. 60, a tali contratti sembra possibile applicare, sempre in via convenzionale, la normativa sui nuovi TOL, nei termini sopradescritti.

## PARERI MIT

### Parere n. 4241 del 21/04/2026

Argomenti: Contenzioso

Oggetto: Tempestività riserve

#### Quesito:

**I**n base all'art. 7, comma 2, all. II.14, del Dlgs 36/2023, "le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle... In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità". Esistono, quindi, altri atti che precedono temporalmente il registro di contabilità sui quali l'impresa è chiamata a iscrivere le riserve. L'obiettivo della norma, come chiaramente indicato al comma 1 dello stesso art. 7, è quello di informare tempestivamente la stazione appaltante su eventuali situazioni critiche, in modo che la stessa possa attivarsi per eliminare o ridurre i problemi, ben prima della predisposizione degli atti contabili. Considerato quanto sopra, si chiede se: 1. Tra tali atti siano compresi i verbali predisposti durante l'esecuzione dei lavori, la nota con cui l'impresa trasmette il cronoprogramma, o la nota ad hoc con cui la ditta esplicita le riserve; 2. In assenza dell'iscrizione delle riserve su uno degli atti idonei precedenti il registro di contabilità, le riserve iscritte sul registro debbano considerarsi intempestive (qualora, ovviamente, la percezione del danno sia precedente il registro di contabilità).

#### Risposta aggiornata

Relativamente al punto 1), si rileva che l'art. 7 co 2, dell'allegato II.14 del Dlgs 36/2023, anche da voi richiamato, non elenca gli "atti idonei" per l'iscrizione delle riserve da parte dell'appaltatore. Sebbene il registro di contabilità ne sia la sede "naturale", da quanto indicato al suddetto co 2 si ricava che ogni atto che documenta un'interazione tra le parti sulla fase esecutiva è potenzialmente idoneo a ricevere la manifestazione del dissenso (riserva) purché sia idoneo a documentare il fatto pregiudizievole o la disposizione della DL/SA, sia formale, cioè rientra nel flusso procedimentale

dell'appalto, e sia idoneo a rendere edotta tempestivamente la stazione appaltante della contestazione. Pertanto la locuzione "primo atto dell'appalto idoneo a riceverle" (art. 7 co. 2) può comprendere diversi documenti che precedono temporalmente la firma del registro di contabilità, tra cui i verbali di cantiere (verbali di consegna dei lavori totale o parziale, i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, e i verbali di nuovi prezzi); gli ordini di servizio, se l'impresa intende contestare disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori che generano un onere immediato. Riguardo alle note formali e cronoprogramma, una "nota ad hoc" non sostituisce l'obbligo di iscrizione nei documenti contabili ufficiali, ma serve a rispettare il requisito di tempestiva informazione previsto dal comma 1 dello stesso articolo 7 dell'All II.14 sopra richiamato. Relativamente al punto 2), se la percezione del danno o del fatto pregiudizievole avviene in un momento antecedente alla predisposizione del registro di contabilità, l'impresa decade dal diritto di far valere la riserva se non l'ha iscritta sul "primo atto idoneo" che ha avuto occasione di firmare o ricevere; infatti si ricorda che le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore (art. 7 co2). L'iscrizione effettuata solo sul registro di contabilità, se avvenuta dopo che l'impresa ha già sottoscritto altri verbali o atti idonei relativi allo stesso scopo senza eccepire nulla, è considerata intempestiva e la pretesa è soggetta a decadenza. Si rimettono alla stazione appaltante le valutazioni relative al caso sottoposto.

### Parere n. 4207 del 21/04/2026

Argomenti: Qualificazione operatori economici

Oggetto: Art. 2, co. 6, allegato II.12 al Codice - cifra d'affari.

#### Quesito:

Letto il parere n. 2958 del 29/10/2024, considera-

to che la norma in oggetto prevede che l'o.e. "oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII abbia realizzato una cifra d'affari...." si chiede se il valore di 2,5 volte (cifra d'affari) vada parametrato alla/e sola/e categoria/e per la/le quale/i occorra una classifica VIII o all'importo totale a base di gara.

### Risposta aggiornata

L'art. 2, comma 6 dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che "per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara". Con riferimento a tale articolo il TAR Puglia-Lecce, nella sentenza n. 386 del 2024, ha affermato che la cifra d'affari è un ulteriore requisito di partecipazione imposto per le gare di rilevante importo, evidenziando che tale requisito si applica quando l'appalto nel suo complesso supera la soglia di euro 20.658.000. A tal riguardo i giudici amministrativi hanno, infatti, ritenuto che "costituendo la classifica VIII lo scaglione più alto del sistema di qualificazione, l'importo alla stessa convenzionalmente assegnato non esaurisce la portata qualificante della classifica medesima, né costituisce un limite alla capacità dell'operatore economico, ma integra una soglia oltre la quale le stazioni appaltanti sono tenute ad introdurre, all'interno delle previsioni della lex specialis, l'ulteriore requisito della cifra d'affari". Poiché la ratio della norma è quella di assicurare che l'operatore economico possieda effettivamente la capacità economica necessaria per l'esecuzione dell'intero appalto di rilevante importo si ritiene, dunque, che il valore di 2,5 volte la cifra d'affari previsto dall'art. 2, comma 6 dell'allegato II.12 del Codice dei contratti debba essere parametrato all'importo totale a base di gara e non alle sole

categorie per le quali occorra una classifica VIII. Ed invero la classifica VIII costituendo lo scaglione più alto del sistema di qualificazione non esaurisce la portata qualificante dell'operatore economico e le sue capacità ma integra una soglia oltre la quale le stazioni appaltanti sono tenute ad introdurre all'interno della lex specialis l'ulteriore requisito della cifra d'affari riferito al valore a base di gara al fine di individuare un aggiudicatario adeguato alle lavorazioni da eseguire.

### Parere n. 4187 del 21/04/2026

Argomenti: Garanzie

Oggetto:

Garanzia sulla rata di saldo ex art. 117 c. 9

### Quesito:

Con la presente si chiede se la garanzia sulla rata di saldo prevista all'art. 117 c. 9 debba risultare pari all'importo dello stato di avanzamento conforme al finale ovvero alla sola quota pari allo 0,5% (ex art. 11 c. 6)?

### Risposta aggiornata

In via preliminare si evidenzia che la ratio delle due disposizioni è profondamente diversa. La ritenuta dello 0,5%, prevista dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, ha la finalità di garantire il rispetto degli obblighi contributivi e retributivi dei lavoratori da parte dell'appaltatore, agendo come una forma di "cauzione" trattenuta dall'ente appaltante sui pagamenti progressivi, svincolabile solo dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La garanzia sulla rata di saldo, ex art.117 c.9, ha una funzione specifica e circoscritta ossia quella di tutelare la stazione appaltante da eventuali difformità dei lavori emerse nel periodo di copertura della garanzia (periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo; periodo

che ai sensi dell'articolo 116 c.2 D.Lgs.36/2023 può arrivare fino a due anni dall'emissione del certificato di collaudo). La garanzia sulla rata di saldo, prevista dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, deve, pertanto, coprire l'intero importo dello stato di avanzamento conforme al finale (la rata di saldo), maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

#### **Parere n. 4181 del 21/04/2026**

Argomenti: Subappalto

Oggetto: autorizzazione al subappalto

#### **Quesito:**

L'autorizzazione al subappalto è rilasciata dal RUP o dal Dirigente della Stazione appaltante su proposta del RUP?

#### **Risposta aggiornata**

L'art. 119 al comma 4 prevede che, in presenza di determinate condizioni, i soggetti affidatari dei contratti pubblici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, "previa autorizzazione della stazione appaltante". La norma non contiene una puntuale indicazione in merito al soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione, ma parla genericamente di "stazione appaltante", lasciando intendere che debba trattarsi di un dirigente, in qualità di organo di vertice della stazione appaltante che abbia i poteri per impegnare la stazione appaltante all'esterno. Conseguentemente, l'autorizzazione al subappalto può essere rilasciata anche dal RUP nel caso in cui questi sia un dirigente e/o disponga dei necessari poteri per impegnare la stazione appaltante all'esterno.

#### **Parere n. 4150 del 21/04/2026**

Argomenti: Garanzie

Oggetto: D.Lgs. 36/2023, art. 117 - Il comma 9 si applica solo in caso di collaudo?

#### **Quesito:**

L'art. 117 comma 9 sembra riferito esclusivamente alle casistiche nelle quali, per la verifica della prestazione, viene utilizzato il collaudo. Nello specifico parrebbe che l'obbligo di garanzia per la rata di saldo resta un presidio essenziale nella fase post-collaudo, destinato a coprire il rischio di vizi o difetti che potrebbero emergere e prima dell'acquisizione della definitività del collaudo o della verifica di conformità. La norma non cita la casistica in cui, ai fini semplificativi, in luogo del collaudo o verifica di conformità viene utilizzato il più semplice Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) o l'ancor più semplice visto da parte del Direttore dei Lavori o Direttore dell'Esecuzione Contrattuale per le procedure d'importo inferiore ad € 40.000 + IVA. In altre parole, da una lettura testuale della norma parrebbe che l'istituto in argomento si applichi solo qualora venga utilizzato l'istituto del collaudo. Tale interpretazione parrebbe la logica conseguenza delle semplificazioni introdotte dal legislatore nei casi in cui è possibile usare il più snello CRE e visto a tergo delle fatture da parte di DL o D EC. Si chiede un parere a riguardo.

#### **Risposta aggiornata**

Sia il certificato di collaudo sia il certificato di regolare esecuzione sono due forme di "collaudo", ma con differenti ripercussioni in termini di accettazione dell'opera da parte della committenza, a norma dell'art. 1655 co dice civile. Nel caso di certificato di collaudo. L'opera viene accettata non al momento del collaudo provvisorio (da emettere entro 6 mesi dalla fine lavori), ma al momento della approvazione dello stesso, o espressa o con il silenzio di cui all'art. 116, c. 2 del Codice dei contratti pubblici (due anni e due mesi). L'appaltatore ha diritto al pagamento della rata di saldo al momento di emissione del certificato di

collaudo provvisorio a norma dell'art. 27 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, tra il momento di emissione del collaudo provvisorio e il momento della accettazione dell'opera (approvazione del collaudo) vi è l'applicazione dell'art. 117, c. 9 del Codice, ossia la garanzia sulla rata di saldo. Tale garanzia è, infatti, condizione per il pagamento della stessa rata di saldo. Se l'appaltatore non fornisce tale garanzia, la rata di saldo è da pagare al momento di accettazione dell'opera. Nel caso di certificato di regolare

esecuzione. Trova applicazione l'art. 28 c. 3 e c. 4 dell'allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici. Emesso il certificato di regolare esecuzione (entro 3 mesi dalla fine lavori), ed a seguito di conferma dello stesso da parte del RUP, l'opera è accettata. In quel momento si procede al pagamento della rata di saldo; non essendovi necessità di garanzia, in quanto si sta pagando un'opera accettata. Resta salva l'applicazione dell'art. 1667 e dell'art. 1669 codice civile.



## RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA

*Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 12 maggio 2026, n. 641*

### **Ristrutturazione edilizia**

**L**a profonda evoluzione della nozione di ristrutturazione edilizia, culminata con le modifiche introdotte dall'art. 10 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), consente di qualificare come intervento di ristrutturazione demo-ricostruttiva anche la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, senza il vincolo della sagoma e del sedime preesistenti, purché non vengano introdotti radicali elementi di discontinuità. Anche dopo le suddette modifiche normative, invece, un intervento di demolizione e ricostruzione si qualifica come nuova costruzione, e non come ristrutturazione, quando non conservi alcuna traccia dell'immobile preesistente e determini un carico urbanistico del tutto nuovo e diverso da quello originario. Nel caso in esame dai giudici l'intervento, pur comportando una significativa modificazione del complesso preesistente attraverso la "parziale traslazione (mediante demolizione e ricostruzione) di una slp/vol. (...) per ricostruirla in testa ad un'altra porzione dell'organismo edilizio in essere", si qualifica correttamente come ristrutturazione edilizia, perché la sua finalità rimane la trasformazione dell'organismo edilizio, senza sconfinare nella creazione ex novo di un manufatto su un'area libera.

*Tar Piemonte, sez. II, 21 aprile 2026, n. 921*

### **Cambio di destinazione d'uso del sottotetto da deposito ad abitativo – Permesso di costruire**

La modifica della destinazione d'uso del sottotetto da deposito o simile ad abitativo integra un mutamento di destinazione d'uso che interviene tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, sicché detto intervento è subordinato al rilascio del permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001. In tal senso depone anche il disposto dell'art. 23-

ter del d.P.R. n. 380/2001 – inserito dall'art. 17, comma 1, lettera n), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164 – a mente del quale deve ritenersi "mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale". La trasformazione di un sottotetto in uno spazio abitabile è quindi urbanisticamente rilevante, poiché incide sul carico urbanistico e, pertanto, necessita di un titolo abilitativo, la cui mancanza determina una situazione di illiceità che va rilevata dall'amministrazione nell'esercizio del suo potere di vigilanza. È inoltre irrilevante la circostanza che gli spazi in questione siano o meno attualmente abitati, essendo sufficiente a determinare la non conformità dell'immobile una accertata modifica edilizia, tale da variare le oggettive attitudini funzionali del bene.

*TAR Lazio, sez. II quater, 13 maggio 2026, n. 8814*

### **Ricostruzione di ruderi: il Tar Lazio ribadisce i limiti della ristrutturazione edilizia**

Con la sentenza 13 maggio 2026, n. 8814, il TAR Lazio, Roma, sez. II quater, torna sul tema della qualificazione degli interventi di ricostruzione di fabbricati diruti o ridotti a rudere, chiarendo quando l'intervento possa essere considerato ristrutturazione edilizia e quando, invece, debba essere ricondotto alla nuova costruzione.

Secondo il Tribunale, la ristrutturazione edilizia presuppone l'esistenza di un organismo edilizio preesistente chiaramente individuabile. In particolare, devono poter essere accertate con sufficiente certezza l'originaria cubatura e la sagoma d'ingombro del fabbricato. Solo in presenza di una base edilizia certa è infatti possibile valutare le modifiche ammissibili e ricondurre

l'intervento nell'ambito del recupero del patrimonio edilizio esistente.

Diversamente, la ricostruzione effettuata su semplici ruderi, su edifici da tempo demoliti, anche solo parzialmente, o su manufatti ormai diruti, non può essere qualificata come ristrutturazione edilizia. In tali casi l'intervento assume natura di nuova costruzione, con conseguente applicazione della relativa disciplina urbanistica ed edilizia.

La decisione conferma un principio di particolare rilievo operativo: prima di avviare interventi su immobili fortemente degradati o parzialmente crollati, è necessario verificare e documentare in modo puntuale la consistenza originaria del fabbricato, anche attraverso rilievi, documentazione catastale, titoli edilizi pregressi, fotografie storiche o altri elementi probatori idonei.

*Consiglio di Stato, sez. VI, 19 maggio 2026, n. 3934*

**Mutamento d'uso da rurale a residenziale: quando serve il permesso di costruire**

Il cambio di destinazione d'uso da rurale a residenziale non può essere considerato una semplice modifica funzionale interna quando è accompagnato da opere edilizie che determinano un incremento di superficie o di volume e un aggravio del carico urbanistico.

Secondo i giudici, in presenza di opere edilizie rilevanti, il mutamento d'uso assume autonoma rilevanza urbanistico-edilizia e richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire. Non si tratta di una mera variazione interna priva di effetti sul territorio, ma di un intervento idoneo a incidere sull'assetto urbanistico dell'area.

Ne consegue che, qualora il cambio d'uso da rurale a residenziale venga realizzato in assenza del necessario titolo edilizio, trova applicazione la sanzione demolitoria prevista dall'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.

La pronuncia conferma l'importanza di verificare preventivamente, in fase progettuale, la corretta qualificazione dell'intervento e il titolo edilizio

necessario, soprattutto nei casi in cui il mutamento di destinazione d'uso sia accompagnato da opere che incidono su superficie, volume e carico urbanistico.

*Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2026, n. 4155*

**Ristrutturazione edilizia**

La ristrutturazione edilizia ricomprende anche interventi che conducono a modifiche radicali dell'edificio preesistente, ivi inclusa la demolicostruzione con differenti collocazioni spaziali, caratteristiche architettoniche e, in determinati casi, volumetriche del nuovo edificio, sicché quello che ormai differenzia la ristrutturazione edilizia dalla nuova costruzione è soltanto la preesistenza, nella prima tipologia di intervento, di un fabbricato, mentre la nuova costruzione si concretizza in una trasformazione del territorio implicante un consumo di suolo del tutto nuovo.



## MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO: AI COMUNI 1,38 MILIARDI PER IL TRIENNIO 2026-2028

**I**l Ministero dell'Interno ha pubblicato il decreto del 1° aprile 2026 per l'assegnazione ai Comuni dei contributi destinati agli investimenti per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139, della legge n. 145/2018). L'avviso relativo al provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026.

Le risorse assegnate ai Comuni ammontano complessivamente a **1.384.417.191,06 euro per il triennio 2026-2028**. Il decreto dà atto che le risorse disponibili risultano rideterminate in:

- 0,5 milioni di euro per il 2026;
- 690 milioni di euro per il 2027;
- 550 milioni di euro per il 2028.

A queste somme si aggiungono **circa 144,9 milioni** di euro derivanti da risorse residue disponibili dopo il decreto del Ministero dell'Interno del 28 marzo 2025. Tali fondi sono stati destinati allo scorrimento delle richieste di contributo presentate entro il 15 settembre 2025.

Il provvedimento è accompagnato da due allegati. Il primo contiene le istanze trasmesse dai Comuni secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Interno del 14 luglio 2025, mentre il secondo individua i Comuni beneficiari e gli interventi ammessi al finanziamento.

### Interventi finanziati

Sono finanziati interventi relativi a:

- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.

### Termini per l'aggiudicazione e conclusione dei lavori

Il decreto stabilisce i termini entro cui gli enti beneficiari devono aggiudicare i lavori, decorrenti

dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale:

- 9 mesi per le opere fino a 100.000 euro;
- 13 mesi per le opere tra 100.001 e 750.000 euro;
- 18 mesi per le opere tra 750.001 e 2.500.000 euro;
- 23 mesi per le opere tra 2.500.001 e 5.000.000 euro.

Per gli interventi finanziati, gli enti beneficiari devono concludere i lavori entro 24 mesi dall'avvenuta aggiudicazione.

### Monitoraggio, rendicontazione ed erogazione

Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere finanziate sono effettuati tramite il sistema ReGiS. I Comuni, in qualità di soggetti attuatori, sono tenuti ad alimentare tempestivamente il sistema e a conservare la documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati.

Il Ministero dell'Interno eroga i contributi secondo le modalità previste dal decreto: 20% a titolo di acconto, 10% previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, 60% sulla base degli stati di avanzamento e il restante 10% dopo la trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sono disponibili il decreto 1° aprile 2026 e gli elenchi delle istanze trasmesse e dei Comuni beneficiari al seguente link:

<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-1-aprile-2026>.



Dipartimento per gli Affari  
Interni e Territoriali

## ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA: I CHIARIMENTI DEL MIT

L'articolo 3, comma 4-bis del DL 69/2024, inserito in sede di conversione dalla legge 105/2024, estende la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica – di cui all'articolo 36-bis, commi 4, 5, 5-bis e 6 del Testo Unico Edilizia – anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006, per i quali il titolo abilitativo è stato rilasciato dai comuni in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica, ad eccezione degli interventi per i quali sia stato già conseguito un titolo abilitativo in sanatoria. Il riferimento alla data dell'11 maggio 2006 è legato all'introduzione, a partire dal giorno successivo, del divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma (ossia successiva alla realizzazione dell'intervento), oggi previsto dall'articolo 146, comma 4 del D.lgs. 42/2004.

**Sul punto, lo scorso 15 aprile si è svolta un'interrogazione parlamentare in Commissione Ambiente della Camera (Atto n. 5-05261), con cui è stato chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di chiarire se la procedura, introdotta dal DL Salva Casa, possa essere attivata nei casi in cui l'opera sia conforme al titolo edilizio (non c'è**

**quindi un abuso edilizio) ma vi sia un abuso paesaggistico formale (mancanza di autorizzazione paesaggistica).**

Nella risposta, il Governo ha premesso che la norma è finalizzata a risolvere una criticità diffusa: in passato, infatti, molti comuni hanno rilasciato titoli edilizi in aree vincolate senza acquisire il parere della Soprintendenza. Ne deriva che, pur in presenza di opere conformi al titolo, in molti casi manca la legittimità paesaggistica, con conseguenti difficoltà nella circolazione degli immobili. La disposizione interviene pertanto proprio su queste situazioni, tutelando l'affidamento del privato e consentendo di sanare un "vizio di natura procedurale imputabile all'amministrazione".

Il MIT ha quindi chiarito che:

- **la procedura di sanatoria può essere attivata anche in assenza di un abuso edilizio "in senso stretto"** in quanto il comma 4-bis dell'articolo 3 del DL 69/2024 come convertito realizza un'estensione sostanziale della disciplina della sanatoria;
- **in tali casi non si configura abuso edilizio materiale** in quanto l'opera rispecchia il titolo, **ma esiste un abuso paesaggistico formale.**



## COOPTAZIONE NEI LAVORI SUI BENI CULTURALI: L'ANAC CHIARISCE LIMITI E CONSEGUENZE DELLA DICHIARAZIONE IN GARA

**C**on la Delibera n. 184/2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata su una controversia relativa a una procedura negoziata finanziata nell'ambito del PNRR e riguardante interventi su beni culturali. L'istanza, presentata dall'operatore economico secondo classificato, contestava la mancata esclusione dell'impresa risultata prima in graduatoria, la quale aveva dichiarato l'intenzione di avvalersi della cooptazione di un'altra impresa per l'esecuzione di parte dei lavori, nonché la presunta incongruenza dell'offerta economica presentata.

Con riferimento alla cooptazione, l'ANAC ha richiamato l'articolo 68, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, ribadendo che l'impresa cooptata non assume la qualità di concorrente, non partecipa alla gara in senso proprio e non contribuisce al possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione. Si tratta infatti di un istituto che rileva esclusivamente nella fase esecutiva del contratto e che non incide sulla posizione del concorrente che prende parte alla procedura.

L'Autorità ha evidenziato inoltre che, nel settore dei lavori riguardanti beni culturali, trova applicazione una disciplina speciale fondata sulla necessaria coincidenza tra il soggetto qualificato e il soggetto esecutore delle opere. In particolare, l'articolo 132, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni contenute nell'Allegato II.18 valorizzano il principio secondo cui l'esecuzione degli interventi deve essere affidata a operatori direttamente qualificati. Tale impostazione, finalizzata alla tutela del patrimonio culturale, comporta in via generale l'impossibilità di ricorrere alla cooptazione per affidare l'esecuzione di lavori su beni culturali a imprese prive della specifica qualificazione richiesta.

Ciò nonostante, la semplice dichiarazione di voler ricorrere alla cooptazione in contrasto con quanto previsto dal disciplinare di gara non comporta automaticamente l'esclusione del concorrente quando quest'ultimo sia autonomamente in possesso di tutti i requisiti richiesti. Secondo

l'ANAC, la stazione appaltante può legittimamente attivare il soccorso istruttorio per acquisire la rinuncia alla cooptazione oppure, più semplicemente, vietarne l'utilizzo nella fase esecutiva. In tale situazione, infatti, la conseguenza non è l'estromissione dalla gara, bensì il divieto di fare ricorso alla cooptazione nell'esecuzione del contratto, senza alcun effetto sulla validità della partecipazione alla procedura.

Quanto all'offerta economica, l'Autorità ha escluso la presenza di elementi di ambiguità o contraddittorietà. Dalla documentazione di gara emerge infatti in modo chiaro il valore dell'offerta presentata, ottenuto mediante l'applicazione del ribasso percentuale all'importo soggetto a ribasso e la successiva aggiunta degli oneri della sicurezza, che rimangono esclusi dal ribasso stesso.

In conclusione, l'ANAC ha ritenuto le determinazioni adottate dalla stazione appaltante conformi alla normativa vigente, ai principi che regolano la contrattualistica pubblica e alle disposizioni della *lex specialis*. Risultano pertanto legittime sia la gestione della dichiarazione di cooptazione sia la valutazione dell'offerta economica, con conseguente conferma della graduatoria finale di gara.



## SENTENZA N. 3209/2026 DEL CONSIGLIO DI STATO: IL SUPERMINIMO NON RILEVA AI FINI DELL'EQUIVALENZA TRA CCNL

**I**l Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3209/2026, si è pronunciato sul tema della verifica di equivalenza tra contratti collettivi negli appalti pubblici.

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che il superminimo non può essere utilizzato per colmare il divario economico tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello differente applicato dall'operatore economico.

Tale pronuncia si inserisce nel quadro normativo delineato dall'art. 11 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 4 del relativo Allegato I.01: infatti, tali disposizioni impongono la verifica dell'equivalenza delle tutele economiche e normative, qualora l'operatore economico dichiarasse di applicare un contratto collettivo diverso da

quello individuato dalla stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, precisato che la comparazione economica deve essere effettuata esclusivamente con riferimento alle componenti fisse della retribuzione globale annua.

Pertanto, il superminimo non può assumere rilievo ai fini della verifica di equivalenza, in quanto costituisce, per definizione, una parte accessoria della retribuzione, rimessa a determinazioni datoriali o ad accordi ulteriori.

In sintesi, non si può utilizzare il superminimo per rendere economicamente equivalente un CCNL che presenti minimi tabellari inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL indicato dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.



## AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RSPP E COORDINATORI: PUBBLICATO UN INTERPELLO



**L'**Interpello n. 1/2026 del Ministero del Lavoro interviene per chiarire un aspetto della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda **l'aggiornamento delle figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dei Coordinatori della sicurezza nei cantieri (CSP/CSE).**

Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla possibilità di considerare validi, ai fini dell'aggiornamento obbligatorio, anche seminari e convegni e se questi dovessero rispettare gli stessi requisiti previsti per i corsi di formazione, in particolare per quanto riguarda i requisiti



dei docenti.

La Commissione chiarisce, condividendo quanto riportato dal Ministero del Lavoro nella FAQ n. 47, che è necessario distinguere tra le diverse tipologie di attività formative. I corsi di formazione e aggiornamento, infatti, devono rispettare regole ben precise: contenuti, durata e modalità sono definiti dalla normativa vigente e i docenti devono possedere i requisiti stabiliti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

Diverso è invece il caso di seminari e convegni, ai quali si applica esclusivamente quanto previsto dalla parte III dell'ASR 59/2025. **In questi casi non è richiesto che tutti i relatori abbiano i requisiti formali previsti per i docenti dei corsi. Per poter riconoscere seminari e convegni come aggiornamento valido, è comunque obbligatoria una verifica finale dell'apprendimento.**

# ESTRATTO SCENARI REGIONALI DELL'EDILIZIA CAMPANIA 2026


a cura della Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi ANCE




**Imprese nel settore delle costruzioni per provincia**

Province	numero	dimensione media
CASERTA	7.202	3,3
BENEVENTO	2.198	3,1
NAPOLI	17.089	3,8
AVELLINO	3.077	3,0
SALERNO	8.041	3,1
CAMPANIA	37.607	3,5
MEZZOGIORNO	144.523	3,2
ITALIA	544.886	3,0

Elaborazione Ance su dati Istat, anno 2024




**Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo in Campania**





\* Dati previsionali

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Erario




### LO STATO DI ATTUAZIONE DEI CANTIERI PNRR IN CAMPANIA PER PROVINCIA

PROVINCIA	 CANTIERI <i>(numero interventi)</i>	 IMPORTO <i>(mln €)</i>	CANTIERI AVANZATI O CONCLUSI <i>incidenza % sul numero dei cantieri</i>
AVELLINO	170,0	214,0	57,6%
BENEVENTO	157,0	675,0	62,4%
CASERTA	264,0	337,8	67,8%
NAPOLI	519,0	1.506,5	68,2%
SALERNO	378,0	712,6	66,1%
MULTIPROVINCIA	5,0	2.215,8	60,0%
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.493,0</b>	<b>5.661,8</b>	65,8%

 **Napoli** concentra il maggior numero di interventi (519 interventi, pari al 34,8% del totale regionale)  
**Napoli** registra anche la **maggior incidenza di cantieri in fase avanzata o conclusi (68,2%)**, seguita da Caserta (67,8%)

*Nel ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, la Regione Campania è destinataria di una dotazione complessiva pari a 6.973,1 milioni di euro, comprensivi di risorse europee e cofinanziamento nazionale.*



## MINISTERO DEL LAVORO - PUBBLICATO IL DECRETO CHE SOSTITUISCE LE TABELLE DEL COSTO DEL LAVORO A LIVELLO PROVINCIALE PER IL SETTORE EDILE

Con riferimento alla determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia, lo scorso 14 maggio è stato pubblicato, nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, **il decreto direttoriale n. 40 del 13 maggio 2026**, le cui tabelle sostituiscono integralmente, con decorrenza dalla predetta data, quelle precedentemente adottate

con il decreto direttoriale n. 23 del 26 marzo 2026. L'adozione del nuovo decreto è stata determinata dalla necessità di **rettificare talune voci territoriali riportate nelle tabelle relative ad alcune province**. Le nuove tabelle del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il settore dell'edilizia **hanno decorrenza dal 13 maggio 2026**, data di adozione del relativo decreto direttoriale.

### TABELLE COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA - 1° MARZO 2026

(Le tabelle sono aggiornate al CCNL sottoscritto il 21 febbraio 2025 ed al CIPL sottoscritto il 16 maggio 2022)

è possibile scaricare le tabelle utilizzando il seguente QR code



Si ricorda che le tabelle sono elaborate sull'ipotesi di lavoratori inquadri a tempo pieno ed indeterminato

#### Aggiornamenti:

Aggiornamento minimi di paga base (CCNL 2025-2028 del 21/02/2025);  
Inserimento del valore dell'EVR quantificato a livello territoriale per l'anno 2026.



## **ASSOCIARSI AD ANCE AVELLINO**

### **PERCHÉ ASSOCIARSI**

La nostra Associazione lavora quotidianamente al fianco delle imprese associate sostenendo percorsi di sviluppo e di crescita aziendale.

- Insieme possiamo godere di una rappresentanza forte che possa incidere sulle politiche del comparto dell'edilizia industriale
- Per avere quotidianamente contatti con una rete di imprese qualificate con le quali condividere esperienze e interessi
- Per poter contare su una struttura di professionisti qualificati e di esperti fortemente specializzati in tutte le materie di interesse per il settore delle costruzioni
- Per avere un aggiornamento quotidiano su tutte le novità legislative a livello nazionale e regionale, per avere informazioni puntuali sulle molteplici questioni locali legate al rapporto con le istituzioni e gli enti competenti
- Per ricevere formazione e informazione su tematiche di natura tecnica, ambientale, sindacale, previdenziale, contrattuale, fiscale, economica, giuridica, amministrativa e finanziaria
- Per far parte di un sistema che saprà aiutarti a cogliere le opportunità

### **PROMOZIONE ASSOCIATIVA 2026 PER LE IMPRESE EDILI**

Le imprese che entreranno per la prima volta a far parte del sistema organizzativo dell'ANCE AVELLINO potranno usufruire di una promozione che riduce il costo dei contributi annuali minimi.

Per info contatta i nostri Uffici

Lunedì - Venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30

[www.ance.av.it](http://www.ance.av.it)

# ANCE | AVELLINO

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI